



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni di

- Capoterra
- Carbonia
- Olbia

e, p.c. alle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari

**Oggetto:** Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021.

Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3. Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale del candidato sul sito internet istituzionale del Comune.

Come noto, l'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i Comuni sotto i 15.000 abitanti) -, contempla specifici obblighi in tema di trasparenza, sia per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, che per il Comune interessato dalle suddette competizioni elettorali.

La normativa in parola è stata di recente modificata e integrata ad opera dell'art. 38-bis, comma 7, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato "Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni".

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della suddetta legge n. 3 del 2019, in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali in oggetto nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

novembre 2002, n. 313, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale (**12 luglio 2021**).

Si evidenzia in particolare che, come precisato dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, anche le cd. liste civiche, ossia quelle che non siano diretta espressione di un partito/movimento politico presente in altre assemblee elettive regionali o nazionali, sono ugualmente soggette ai suddetti obblighi di trasparenza, i quali sono da ritenersi autonomi e distinti rispetto agli ulteriori obblighi di trasparenza di cui sono destinatari gli enti ai quali si riferisce la consultazione elettorale.

Ciascuna lista, perciò, sarà tenuta alla pubblicazione dei documenti previsti dalla legge sul proprio sito internet e, qualora non ne sia provvista, sarà obbligata ad aprirne uno. Soggetti obbligati al rispetto delle norme in questione e, pertanto, destinatari di eventuali procedimenti sanzionatori sono il legale rappresentante del partito o movimento politico e i delegati di lista.

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura.

Ai fini dell'ottemperanza dei suddetti obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, rubricato "Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali", al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il Tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.

Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14<sup>o</sup> giorno antecedente la data della votazione (**26 settembre 2021**).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle suddette elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 dell'articolo 1 della medesima legge n. 3 del 2019, **il Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione (3 ottobre 2021)**, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del proprio sito internet istituzionale e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.

Si rammenta, inoltre, alle amministrazioni comunali, che la pubblicazione dei dati in esame sul sito internet comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione affinché sia data esatta e puntuale osservanza agli adempimenti di cui sopra.

**Il Direttore del Servizio**

Sergio Loddo

